



Libera Associazione  
**Volontari Protezione Civile**  
**“Monterufo”**  
**Cerreto Laziale**

Sede Legale: Via XXIV Maggio n° 2 00020 Cerreto Laziale (Rm)  
Tel. : 0774 798032 Fax: 0774 798562



## STATUTO

Allegato all’atto costitutivo della Libera Associazione denominata “Volontari di Protezione Civile *Monterufo* in Cerreto Laziale” redatto in data venticinque giugno dell’anno duemilanove

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

##### Art. 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Libera Associazione Volontari di Protezione Civile “*Monterufo*” in Cerreto Laziale", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Cerreto Laziale via XXIV Maggio n° 2
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

##### Art. 2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.  
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.
2. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ha per scopo:
  - a. la protezione civile nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione, formazione, nonché attività di soccorso immediato ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile per contribuire al superamento dell'emergenza e alla ripresa delle normali condizioni di vita, in tutti i casi di calamità o di catastrofi che possono investire il territorio e che possono identificarsi in:
    - Terremoto;
    - Rilascio di radioattività;
    - Fenomeni di inquinamento dell'ambiente;
    - Nevicate di carattere eccezionale;
    - Esondazioni;
    - Incendi;
    - Interruzioni nei rifornimenti idrici;
    - Black-Out elettrico;

ivi compreso il servizio d'ordine in occasione di manifestazioni religiose, sportive, e culturali;

- b.** L'antincendio boschivo impegnandosi nelle attività di prevenzione, avvistamento;
- c.** tutela dei beni ambientali, boschivi, archeologici, idrogeologici, attraverso anche l'organizzazione e la gestione di parchi, riserve e casi di ripopolamento;
- d.** la protezione della fauna e flora in pericolo di estinzione o minacciata da cause non naturali;
- e.** la promozione della cultura del rispetto dell'ambiente come parte integrante del mondo-uomo

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art. 3**

- 1.** All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà
- 2.** Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea.
- 3.** I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.
- 4.** I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.
- 5.** Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

#### **Art. 4**

- 1. I provvedimenti disciplinari sono:**
  - Richiamo verbale;
  - Richiamo scritto;
  - Sospensione (di durata non superiore ai 6 mesi);
  - Espulsione.
- 2.** Detti provvedimenti saranno adottati dal Comitato Direttivo a carico degli operatori che non accettino più i fini statutari e non operino in conformità ad essi e verso quelli che saranno ritenuti responsabili di atti che possono turbare l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo, o menomare il prestigio nei confronti dell'opinione pubblica.

#### **Art. 5**

**1. la perdita della qualità di socio** avviene per:

- decesso
  - dimissioni volontarie;
  - interdizione e inabilitazione;
  - perdita capacità psico-fisica;
  - inattività assoluta, senza giustificato motivo, della durata di mesi dodici;
  - tre assenze consecutive ingiustificate da riunioni e/o eventi formativi;
  - tre richiami scritti nell'arco dell'anno per non aver svolto le attività prestabilite;
  - allontanamento quale risultato di sanzione disciplinare e/o espulsione determinata da gravi motivi morali o deontologici;
  - morosità.
- 2.** L'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento con ricorso da presentarsi al Presidente (entro 20 giorni dalla raccomandata stessa) che provvederà a convocare l'Assemblea dei soci quale organo d'appello dell'interessato.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 6**

- 1.** Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Comitato Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- 2.** Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 7**

- 1.** L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo,

purché in Italia.

2. Spetta all'Assemblea:
  - a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
  - b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
  - c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
  - d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero, dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
  - f) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
  - g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

#### **Art. 8**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

#### **Art. 9**

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

### **COMITATO DIRETTIVO**

#### **Art. 10**

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.  
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra i soci.
2. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  
Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro

posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

3. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3.

#### **Art. 11**

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 12**

1. Al Comitato Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:
  - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) nominare tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere;
  - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
  - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
  - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
  - i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
  - l) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;
  - m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3.

PRESIDENTE

### **Art. 13**

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.  
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato provvede a richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro componente del Comitato.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

### **VICEPRESIDENTE**

### **Art. 14**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

### **SEGRETARIO**

### **Art. 15**

1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

### **TESORIERE**

### **Art. 16**

1. Il Tesoriere, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento degli atti di normale amministrazione

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

## **Art. 17**

1. Ai revisori spetta:
  - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
  - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.
2. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## **TITOLO IV**

### **RISORSE ECONOMICHE**

## **Art. 18**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi dei privati;
  - c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - g) donazioni e lasciti testamentari.
2. Il patrimonio sociale dell'Associazione consiste in beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la "propria vita", a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

## **Art. 19**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

## **TITOLO V**

### **SCIoglimento**

#### **Art. 20**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 7 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

#### **Art. 21**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 22**

1. L'Associazione, come previsto dall'art. 11 comma 2 lett. 1, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

#### **Art. 23**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 24**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.